

L'obbligo di ricorso alle procedure elettroniche e le incertezze del quadro normativo

Il 18 ottobre scorso, come noto, è scattato l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, come previsto dall'art. 42, comma 2 del Codice, che stabilisce: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici".

Molte stazioni appaltanti (e operatori economici) si stanno interrogando sugli obblighi e sulla possibilità di deroghe, in particolare nelle realtà ove non sono disponibili sistemi telematici regionali per lo svolgimento delle procedure sopra soglia. Il tutto a fronte di un quadro normativo tutt'altro che organico e cristallino.

L'obbligo di utilizzo di mezzi elettronici deriva come noto dalle direttive comunitarie, e in particolare dall'art. 22 della direttiva 2014/24/UE (settori ordinari), per il quale "1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione".

La data del 18 ottobre è stata prevista dall'art. 90 della direttiva 24/2014/UE, in relazione alla scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva, per il quale: "1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, eccettuati i casi in cui